



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 1159 del 29/10/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: SERVIZIO DI NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE STANDARD (ESCLUSE SACCHE) - SECONDA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_069, LOTTO 2 - DITTA BAXTER S.P.A.

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BONORA RAFFAELE**

Determina n. 1159 del 29/10/2026

Fascicolo 72/2023 Cl: 1.06.03
Proposta n. 2645/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che il contratto per il servizio di nutrizione parenterale domiciliare standard (escluse sacche), stipulato a seguito di adesione alla Convenzione ARIA_2021_069, lotto 2, aggiudicato alla Ditta Baxter S.p.A. di Roma mediante emissione dell'Ordinativo di Fornitura n. 183824735 del 17/05/2024, avente scadenza in data 17/05/2027 e autorizzato con Decreto del Direttore Generale n. 474 del 16/05/2024, sta esaurendo la propria disponibilità economica anticipatamente rispetto alla scadenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2026 adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

Determina n. 1159 del 29/10/2026

Fascicolo 72/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 2645/2026



CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/02/2026, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che, in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/4702 del 29/12/2015;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ha attivato la convenzione di seguito indicata:

- Convenzione ARIA_2021_069, Lotto 2 - "servizio di nutrizione parenterale domiciliare standard (escluse sacche)"- con scadenza il 03/05/2028, aggiudicata a favore della ditta Baxter S.p.A. di Roma;

Determina n. 1159 del 29/10/2026

Fascicolo 72/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 2645/2026



DATO ATTO che il servizio di cui trattasi non è ricompreso tra le categorie merceologiche di cui al sopra citato D.P.C.M. 11/02/2026;

DATO ATTO che con la nota conservata in atti, il Responsabile della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, ha espresso parere favorevole in ordine ad una nuova adesione alla precitata Convenzione "ARIA_2021_069, Lotto 2 - servizio di nutrizione parenterale domiciliare standard (escluse sacche)" provvedendo altresì a trasmettere il fabbisogno aziendale del prodotto oggetto della fornitura necessario a soddisfare le esigenze dei pazienti domiciliari afferenti al territorio di competenza di questa ASST, quantificato nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e della nota del predetto Direttore della Struttura Farmacia di aderire alla convenzione sopra citata per il lotto suindicato ed incluso nello stesso Allegato;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative e dagli indirizzi regionali sopra richiamati, il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, in caso di urgenza di acquisire i prodotti ricompresi nelle convenzioni centralizzate regionali o nazionali, è stato autorizzato a sottoscrivere anticipatamente gli ordinativi di fornitura, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, dalle quali abbia acquisito il rispettivo fabbisogno;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno per la fornitura dei prodotti sopra citati, si è anticipatamente provveduto ad emettere in data 28/10/2026 ordinativo di fornitura (n. 225938529), a titolo di prenotazione dell'impegno del fornitore nei confronti di questa ASST per il quantitativo stimato dalla struttura proponente e per il conseguente importo presunto di spesa sulla base delle condizioni predeterminate dalla suddetta centrale di committenza;

CONSIDERATO che, con riferimento al quantitativo presunto per 36 (trentasei) mesi dei giorni di servizio necessari a soddisfare le esigenze dei pazienti domiciliari di questa

Determina n. 1159 del 29/10/2026

Fascicolo 72/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 2645/2026



ASST, stimato dal Responsabile della struttura competente, il costo del servizio sulla base delle condizioni offerte è determinabile complessivi € 448.560,00 Iva 22% esclusa;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione non comporta una maggior spesa su base annua, in quanto il prezzo offerto è invariato rispetto al contratto precedente;

RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione, la dott.ssa Roberta Chittolina, Dirigente Farmacista in servizio presso la Struttura Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato il Dr. Raffaele Bonora Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BONORA RAFFAELE** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia per il servizio indicato nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicata alla Ditta ivi indicata, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
 - Convenzione ARIA_2021_069, Lotto 2 - "servizio di nutrizione parenterale domiciliare standard (escluse sacche)"- con scadenza il 03/05/2028, aggiudicata a favore della ditta Baxter S.p.A. di Roma;

Determina n. 1159 del 29/10/2026

Fascicolo 72/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 2645/2026



2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, per il periodo di validità del contratto previsto per 36 (trentasei) mesi a far data dal 28/10/2026 e comunque sino e non oltre il 27/10/2029, una spesa complessiva presunta pari ad € 547.243,20 (Iva 22% inclusa) che viene conteggiata sul conto economico n. 80103521 dei Bilanci 2026 - 2029 come segue:

conto economico	2026	2027	2028	2029	TOTALE
80103521	15.201,20 €	182.414,40 €	182.414,40 €	167.213,20 €	547.243,20 €

3. di nominare, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione la dott.ssa Roberta Chittolina, Dirigente Farmacista in servizio presso la Struttura Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 1159 del 29/10/2026

Fascicolo 72/2023 CI: 1.06.03
Proposta n. 2645/2026